

**COMMISSIONE II
GIUSTIZIA****RESOCONTO STENOGRAFICO****SEDE LEGISLATIVA****9.****SEDUTA DI MARTEDÌ 5 LUGLIO 2011****PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIULIA BONGIORNO****INDICE**

	PAG.		PAG.
Sulla pubblicità dei lavori:		Losacco ed altri: Disposizioni per il superamento delle situazioni di sovraindebitamento delle famiglie mediante l'istituzione della procedura di concordato delle persone fisiche insolventi con i creditori» (C. 1944);	
Bongiorno Giulia, <i>Presidente</i>	3	Volontè: Disposizioni per il superamento delle situazioni di sovraindebitamento delle famiglie mediante l'istituzione della procedura di concordato delle persone fisiche insolventi con i creditori (C.2564):	
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):		Bongiorno Giulia, <i>Presidente</i>	3, 4, 5
Senatore Centaro: Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento (<i>Approvata dal Senato</i>) (C. 2364);		Caliendo Giacomo, <i>Sottosegretario di Stato per la giustizia</i>	3, 5
La Russa ed altri: Modifiche all'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44. Interpretazione autentica della nozione di evento lesivo per l'ammissione ai benefici della sospensione o della proroga di termini in favore delle vittime di richieste estorsive e di usura (C. 728);		Ferranti Donatella (PD)	4, 5
		ALLEGATO: Emendamenti ed articoli aggiuntivi	6

PAGINA BIANCA

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIULIA BONGIORNO

La seduta comincia alle 14.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Seguito della discussione delle proposte di legge senatore Centaro: Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento (Approvata dal Senato) (C. 2364); La Russa ed altri: Modifiche all'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44. Interpretazione autentica della nozione di evento lesivo per l'ammissione ai benefici della sospensione o della proroga di termini in favore delle vittime di richieste estorsive e di usura (C. 728); Losacco ed altri: Disposizioni per il superamento delle situazioni di sovraindebitamento delle famiglie mediante l'istituzione della procedura di concordato delle persone fisiche insolventi con i creditori (C. 1944); Volontè: Disposizioni per il superamento delle situazioni di sovraindebitamento delle famiglie mediante l'istituzione della procedura di concordato delle persone fisiche insolventi con i creditori (C. 2564).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle abbinare

proposte di legge d'iniziativa del senatore Centaro: « Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento », già approvata dal Senato nella seduta del 1° aprile 2009; e dei deputati La Russa ed altri: « Modifiche all'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44. Interpretazione autentica della nozione di evento lesivo per l'ammissione ai benefici della sospensione o della proroga di termini in favore delle vittime di richieste estorsive e di usura »; Losacco ed altri: « Disposizioni per il superamento delle situazioni di sovraindebitamento delle famiglie mediante l'istituzione della procedura di concordato delle persone fisiche insolventi con i creditori »; Volontè: « Disposizioni per il superamento delle situazioni di sovraindebitamento delle famiglie mediante l'istituzione della procedura di concordato delle persone fisiche insolventi con i creditori ».

Ricordo che nella seduta del 29 marzo scorso si è conclusa la discussione sulle linee generali ed è stato adottato come testo base per il seguito dell'esame il testo risultante dalle modifiche approvate nel corso dell'esame in sede referente nonché dalle ulteriori modifiche alle quali il Governo ha subordinato il proprio assenso al trasferimento in sede legislativa. Su questo testo la VI Commissione Finanze ha espresso parere favorevole con una condizione ed una osservazione.

Riprendiamo l'esame degli articoli e degli emendamenti ed articoli aggiuntivi ad essi riferiti (*vedi allegato*).

Invito il rappresentante del Governo a esprimere il parere sugli emendamenti.

GIACOMO CALIENDO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo esprime

parere favorevole sugli emendamenti Bernardini 1.500, 1.501, la cui formulazione è più tecnica, e 1.502, che propone un testo più rigoroso, nonché sull'emendamento Di Pietro 1.100. In realtà, riguardo a quest'ultimo emendamento avrei voluto discutere con i presentatori, in quanto ho la preoccupazione che, con questi altri reati, si aggravi ulteriormente la possibilità di difesa, però non ho problemi a esprimere parere favorevole.

Esprimo parere contrario sull'emendamento Rao 1.1, perché la fattispecie prevista tornerebbe a essere una contravvenzione e parere favorevole sugli emendamenti Contento 2.1 e Bernardini 2.500.

Esprimo parere contrario sull'articolo aggiuntivo Di Pietro 6.040 e sull'emendamento Rao 10.1. Considero infatti inopportuno fissare termini, trattandosi di un procedimento che dovrebbe avere una particolare urgenza; altrimenti si perde la stessa valenza del procedimento che abbiamo introdotto. Parimenti contrario è il parere sull'emendamento Rao 12.30.

Invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo Rao 14.01, con il quale si propone una modifica della legge fallimentare che non riguarda le fattispecie che abbiamo introdotto della risoluzione delle situazioni da sovraindebitamento. È una materia completamente estranea, che non incide sul nostro provvedimento.

Sull'emendamento Ferranti 15.1 il parere è contrario, perché può porre problemi di copertura finanziaria. Comunque era stato stabilito che non ci dovessero essere indennità tranne quelle previste espressamente.

Sull'emendamento 15.10 Rao il parere è contrario. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti Rao 18.30 e Contento 18.1, mentre esprimo parere contrario sull'emendamento Rao 20.20.

Sull'emendamento Contento 20.5 occorre una riflessione. L'articolo 20, in effetti, propone di escludere i professionisti, ma l'emendamento chiede di mantenerli. Invito quindi l'onorevole Contento a ritirare l'emendamento 20.5, ma esprimo parere favorevole sul suo emendamento 20.6 ove riformulato nel senso di preve-

dere che i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere anche svolti da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Con decreto del Ministro della giustizia saranno poi stabilite, in considerazione del valore della procedura e delle finalità sociali della medesima, le tariffe applicabili all'attività svolta dai professionisti.

PRESIDENTE. In qualità di relatore, esprimo parere conforme al Governo.

Do la parola ai colleghi che intendano intervenire. Come avete visto, il Governo ha espresso parere favorevole su diversi emendamenti.

Preciso comunque che oggi stiamo compiendo un approfondimento e domani passeremo alle votazioni.

DONATELLA FERRANTI. Oggi vorrei solo soffermarmi su un punto cruciale che riguarda l'articolo 20. Noi abbiamo organismi di composizione delle crisi che si vanno a individuare a regime presso gli enti pubblici, per la cui partecipazione avevamo chiesto che fossero previste alcune indennità. Riteniamo che sia un modo per dare serietà all'attività molto impegnativa che dovrà essere svolta. È un'attività a tutto campo simile a quella del curatore fallimentare.

Dal punto di vista della disciplina prevista a regime — ci sono due aspetti da considerare: una parte riguarda il regime transitorio e una le disposizioni finali — sono d'accordo con la riflessione del collega Contento e del sottosegretario, laddove non possiamo precludere che a regime, oltre agli organismi di composizione delle crisi presso gli enti pubblici, continuino a svolgere tale attività anche i professionisti che hanno i requisiti per svolgere l'incarico di curatore fallimentare. Si fa anche riferimento ai notai, comunque nominati dal presidente del tribunale e dal giudice delegato. Questa

formulazione proposta dal Governo ci vede d'accordo e mi sembra più in linea con il testo in esame.

Mi chiedo, però, se abbiamo superato il problema dell'indennità, cioè del pagamento. Vorrei affrontare nuovamente questo discorso e vedere se esiste già una norma che stabilisce i requisiti di liquidazione del compenso di tale professionista e che ciò avvenga in modo trasparente.

Sono aperta a tale soluzione. Mi sembra giusto, soprattutto in un momento in cui c'è bisogno di lavoro qualificato da parte dei professionisti, anche dei giovani professionisti, ma si tratta di mondi particolari, di un ambito del tutto particolare, dove in pratica esiste un debitore che non ha la qualifica per essere dichiarato fallito e che di solito — ecco perché questa norma si trova in una legge che riguarda l'usura e le estorsioni — è vittima di alcuni nuclei di potere.

Vorrei che ci fosse un'attenzione particolare da parte anche del Governo volta a verificare se siamo a posto sotto il profilo delle garanzie, per cui, se entra in campo il professionista, sia pur con le qualifiche necessarie, poi sia previsto un controllo successivo. Per il curatore c'è il giudice. Si insinua nel fallimento anche per il proprio credito da professionista.

Vorrei che non rimanesse irrisolta la questione della gratuità. Non so se si possa parlare di un tariffario, oppure si possa prevedere un decreto ministeriale che stabilisca limiti minimi e massimi anche in relazione all'importo; sia quindi previsto uno strumento che garantisca, in maniera molto brutale, che da un centro di ricatto, stiamo infatti parlando di usura, un debitore, attraverso organismi che non sono sempre trasparenti, si rivolga invece a un organismo serio.

Ne avevamo parlato anche con il collega Contento, quando stava preparando questo emendamento. Noi siamo favorevoli al discorso che a regime tale attività non sia solo prerogativa degli organismi di conciliazione presso gli enti pubblici, però dobbiamo garantire una certezza a livello di trasparenza dell'onorario rapportato al valore della procedura. Chi lo liquida?

GIACOMO CALIENDO, *Sottosegretario di Stato alla giustizia*. Sono previste tariffe notarili e quelle per gli avvocati.

DONATELLA FERRANTI. Vogliamo vedere se esiste una norma al riguardo? Quando c'è l'omologazione dell'accordo e, quindi, del piano di ristrutturazione, dovrebbero essere individuati e detratti anche i compensi. Questo è il punto.

Se la legge mira alla fine a creare un organismo presso l'ente pubblico, essa ha una determinata sua filosofia e noi con questo emendamento la stiamo modificando. Siamo d'accordo su tale impostazione, però bisogna che ci siano tutte le garanzie.

PRESIDENTE. Domani alle 14 porremo in votazione gli emendamenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvio il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14,20.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE,
CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ED ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
AD INTERIM

DOTT. GUIDO LETTA

*Licenziato per la stampa
il 18 ottobre 2011.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364-728-1944-2564-A.**EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI****ART. 1.**

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, sopprimere la parola: individuale.

- 1. 500.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, sostituire le parole: previo parere favorevole del giudice delegato al fallimento, con le seguenti: previo provvedimento favorevole del giudice delegato al fallimento.

Conseguentemente al medesimo capoverso, dopo le parole: è sospesa fino all'esito dei relativi provvedimenti, aggiungere le seguenti: Attraverso il provvedimento contrario del giudice delegato è ammesso reclamo al tribunale fallimentare di cui non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.

- 1. 501.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, dopo le parole « riportato condanne » aggiungere la seguente: definitiva.

Conseguentemente, al medesimo capoverso sopprimere le parole: né sia indagato o imputato per gli stessi reati.

- 1. 502.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, dopo le parole: delitti contro aggiungere le seguenti: la pubblica amministrazione, la fede pubblica, l'amministrazione della giustizia.

- 1. 100.** Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 3.

- 1. 1.** Rao, Ria.

ART. 2.

Al comma 1, alla lettera b), capoverso, sopprimere le parole: comma 1, lettera c).

- 2. 1.** Contente.

Al comma 1, lettera d), al numero 1, capoverso « comma 7 », sostituire la parola: parere con la seguente: provvedimento.

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), al numero 2, capoverso « comma 7-bis » la parola: parere è sostituita con la seguente: provvedimento.

- 2. 500.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

ART. 6.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Modifica all'articolo 41 del testo del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231).

1. All'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, *dopo le parole:* « operazioni di » *sono inserite le seguenti:* « usura di ».

6. 040. Di Pietro, Palomba.

ART. 10.

Apportare le seguenti modifiche:

Al comma 1 dopo le parole: disponendo la comunicazione ai creditori *aggiungere le seguenti:* da effettuare almeno 10 giorni prima dell'udienza stessa.

Conseguentemente, al comma 2 dopo le parole: della proposta da effettuare *aggiungere le seguenti:* almeno 10 giorni prima della data dell'udienza.

10. 1. Rao, Ria.

ART. 12.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La mancata espressione di volontà da parte del creditore entro il termine di 30 giorni lavorativi dalla ricezione della proposta equivale a mancata accettazione della proposta stessa.

12. 30. Rao, Ria.

ART. 14.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

All'articolo 169 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto il seguente comma 2:

2. Salva diversa convenzione, nei trasferimenti di aziende o di rami di azienda compiuti con l'autorizzazione scritta del Giudice delegato, ai sensi dell'articolo 167, nell'ambito di una procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende o dei rami di azienda ceduti, sorti prima del trasferimento.

14. 01. Rao, Ria.

ART. 15.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: , nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi.

15. 1. Ferranti.

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Sono altresì iscritti di diritto gli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

15. 10. Rao, Ria.

ART. 18.

Apportare le seguenti modifiche:

a) Sostituire il comma 1 con le seguenti:

1. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13, assume ogni opportuna iniziativa, funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione, al raggiungi-

mento dell'accordo e alla buona riuscita dello stesso, finalizzata al superamento della crisi da sovraindebitamento e collabora con il debitore e i creditori anche attraverso la modifica del piano oggetto della proposta di accordo.

b) Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

« 1-bis. L'organismo verifica se esistono le condizioni per l'accesso agli aiuti e alle misure di sostegno previsti da Fondi nazionali, regionali e degli enti locali per i soggetti in condizione di sovraindebitamento. In tal caso l'organismo provvede altresì allo svolgimento di tutte le attività necessarie.

1-ter. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 1-bis l'organismo di composizione della crisi può avvalersi della collaborazione delle fondazioni e delle associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, istituite ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni ed iscritte all'albo dei gestori del Fondo di prevenzione usura, istituito presso il Ministero dell'economia ».

18. 30. Rao, Ria.

Al comma 1, dopo le parole: il giudice e inserire le seguenti: previa autorizzazione di quest'ultimo.

18. 1. Contento.

ART. 20.

(Disposizioni transitorie e finali).

Al comma 1 premettere le seguenti parole: Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

20. 20. Rao, Ria.

Al comma 1, sopprimere le parole: in via esclusiva.

20. 5. Contento.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

Resta ferma, per i professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni e per i notati la facoltà di svolgere i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della presente legge.

20. 6. Contento.

